


Prefettura Pordenone
Prot. Ingresso del 06/07/2010
Numero: 0014787
Classifica: 12.01



PREFETTURA
03 LUG. 2010
DI PORDENONE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.5706.13500(1)

Roma, 28 GIU. 2010

OGGETTO: D.M. 18 maggio 2007 - "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". °Quesito.

→ ALLA PREFETTURA U.T.G. DI

PORDENONE

e.p.c.:

**AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi

SEDE

Con la nota che si allega in copia il Comune di San Vito al Tagliamento ha formulato un quesito relativo all'ambito di applicazione del D.M. in oggetto specificato.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Da un monitoraggio delle realtà locali e lo stato dell'assolvimento delle nuove procedure introdotte ha evidenziato il riscontrarsi di numerosi casi di istanze di registrazione di attività esistenti presentate in Comuni diversi da quello ove, al momento del deposito dell'istanza, era installata l'attrazione. Tali, p.e., quasi tutte le istanze, presentate entro il 12 dicembre 2009, nei Comuni che avrebbero ospitato l'attrazione nel primo luna park stagionale (marzo-aprile).

In tal caso, secondo i dettami ispiratori del D.M. 20 novembre 2009 si ritiene, in forza del principio di salvaguardia della domanda, che l'istanza debba essere comunque accettata a condizione che l'attrazione, correttamente installata, sia resa disponibile alla Commissione competente, in tempo utile a consentire la registrazione entro il 31 dicembre 2010.



Ministero dell'Interno

Ove poi, ad istruttoria avviata, il gestore si trovi nelle condizioni di non poter installare l'attrazione in quel Comune si ritiene che l'istanza, con il relativo fascicolo istruttorio, debba essere trasferita ad altro Comune indicato dal gestore - tramite raccomandata A.R. o P.E.C. - quale futura sede di installazione dell'attrazione.

In tal caso, tuttavia, è opportuno che, prima del trasferimento del fascicolo e ove già non provveduto, il Comune acquisisca, da parte del gestore, la garanzia che lo stesso non ha inoltrato, sempre prima del 12 dicembre 2009, analoga istanza in altri Comuni.

Si è rilevato, altresì, che a motivo dei ridotti tempi di permanenza delle attrazioni nei vari luna park stagionali, molti Comuni non sono in grado di concludere l'istruttoria prima del termine dello stesso luna park.

Anche in questo caso, sempre in forza del principio di salvaguardia della domanda, si ritiene che l'istanza, con il relativo fascicolo istruttorio, debba essere trasferita ad altro Comune indicato dal gestore - tramite raccomandata A.R. o P.E.C. - quale successiva sede di installazione dell'attrazione.

In tal caso, tuttavia, è opportuno che, prima del trasferimento del fascicolo e ove già non provveduto, il Comune acquisisca, da parte del gestore, la garanzia che lo stesso non abbia inoltrato, sempre prima del 12 dicembre 2009, analoga istanza in altri Comuni.

Si comunica, ad ogni buon conto, che la materia è attentamente seguita e monitorata da questo Dipartimento di concerto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di questo Dicastero anche attraverso accordi valutati in sinergia, frutto di riunioni e tavoli di lavoro a conclusione dei quali è prevedibile la diramazione di specifica circolare esplicativa.

Si prega codesta Prefettura di voler comunicare il contributo di questo Dipartimento, nei modi ritenuti più opportuni, all'Amministrazione Comunale interessata, che provvederà a valutare le singole fattispecie in sede locale.

Il Direttore dell'Ufficio

(Fucini)

am/